

3325/11

22 NOV 2011

Urgentissimo - ultimo giorno
Si notifici oggi 4 novembre 2011

ARRIVO
ORIGINALE

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, con le più ampie facoltà di legge, compresa quella di proporre motivi aggiunti, unitamente e anche disgiuntamente, gli avvocati Emilio Castorina e Antonio Fazio, presso lo studio dei quali eleggo domicilio in Catania, Piazza Roma n. 9.

**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA
Sezione di Catania**

39685

Ricorso

nell'interesse di: **Casa di Cura "Istituto Ortopedico Villa Salus Innocenzo Galatioto" s.r.l.**, con sede in Augusta, Strada provinciale Augusta-Brucoli n.

507/a, p.i. 01552710897, in persona del legale rappresentante **ISTITUTO ORTOPEDICO "VILLA SALUS" INNOCENZO GALATIOTO SRL** amministratore unico

Dott.ssa Monica Ierna, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto, anche disgiuntamente, dagli Avvocati prof. Emilio Castorina e Antonio Fazio, ed elettivamente domiciliata in Catania, Piazza Roma n. 9, presso lo studio dei predetti difensori. Eventuali comunicazioni potranno essere effettuate presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: emilio.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it, nonché al seguente numero di fax: 095 509797;

Emilio Castorina
Vera ed autentica la superiore firma
Ataus

contro

- Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*;

e nei confronti di

- Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del Direttore generale *pro tempore*;

- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del Direttore generale *pro tempore*;

- Nuova Clinica Villa Rizzo s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

14.6)
7.67
14.25
2.22
1.25.30
SP. P.

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

- per quanto d'interesse, del decreto dell'Assessore regionale della Salute n. 1179 del 22.06.2011, pubblicato sulla GURS, Parte I, n. 31 del 22.07.2011,

14.25.2011
[Signature]

concernente "Determinazione dell'aggregato di spesa regionale delle Case di cura accreditate di media e alta specialità, per l'anno 2011", con i relativi allegati;

- dell'atto, definito "contratto di assegnazione del budget 2011", dell'8 agosto 2011, per mezzo del quale l'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa ha provveduto, unilateralmente, ad assegnare alla Casa di Cura ricorrente il budget per l'anno 2011;

- di ogni ulteriore atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale.

IN FATTO

1) La Casa di Cura ricorrente eroga assistenza sanitaria di ricovero e cura in varie branche medico-chirurgiche, in quanto struttura accreditata col Servizio Sanitario Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma quinto, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive mod. ed integr., e dell'art. 6, comma sesto, della l. 23 dicembre 1994, n. 724, della l. reg. 3 novembre 1993 n. 30, nonché del d.a. n. 890/2002.

2) Con il "contratto" sottoscritto in data 8 agosto 2011, l'Azienda ASP di Siracusa ha assegnato alla Casa di Cura ricorrente il budget per un importo di euro 13.813.929,15, pari a quello degli anni precedenti.

Il "contratto" dava applicazione al decreto dell'Assessore della Salute n. 1179 del 22.06.2011 (pubblicato sulla GURS, Parte I, n. 31 del 22.07.2011), con il quale l'Assessorato regionale aveva determinato gli aggregati di spesa regionali e provinciali (suddivisi in tre quote: quota lungodegenza, quota riabilitazione, quota ricoveri), nonché i criteri per la determinazione del budget individuale per l'anno 2011.

Tanto premesso, il presente ricorso riguarda i provvedimenti aſsessoriali ed aziendali meglio specificati in epigrafe, riguardanti l'assegnazione alla Casa di Cura del budget per l'anno 2011; provvedimenti che sono illegittimi per i seguenti motivi

IN DIRITTO

Intervenuta sentenza del C.G.A. n. 688 del 2009: eccesso di potere per difetto di istruttoria, per erroneità dei presupposti in fatto ed in diritto, nonché per violazione del giudicato amministrativo.

Nella decisione sopra richiamata, il C.G.A. ha rilevato che l'art. 3, lett. a), del d.a. 7.11.2002, nel mentre aveva disposto un'assegnazione di budget per l'anno 2002 facendo riferimento al numero di tutti i posti letto della struttura nel caso di soggetto che avesse ottenuto l'accreditamento dopo l'entrata in vigore del decreto n. 890/2002, aveva negato, per altro verso, lo stesso budget alla Casa di Cura Villa Salus per i 31 posti letto per i quali la stessa aveva ottenuto il medesimo accreditamento a seguito del D.A. 890/02, sol perché la ricorrente aveva già conseguito l'accreditamento per altri posti letto prima di quel decreto.

Tale scelta – secondo il C.G.A. – è risultata immotivata, illogica e irrazionale, atteso che le esigenze di riduzione complessiva della spesa sanitaria non potevano giustificare, su queste basi, il trattamento di disparità che ne derivava, conclusivamente statuendo che nei limiti degli evidenziati profili di irragionevolezza e di disparità di trattamento tra strutture ugualmente preaccreditate ed in particolare tra quelle accreditate prima del decreto n. 890/02 e quelle oggetto di preaccreditamento ai sensi del predetto decreto, il ricorso meritasse accoglimento.

Sicché, dando piena ragione alla ricorrente, è stato definitivamente statuito che, senza alcuna razionale giustificazione e senza alcuna motivazione, la Casa di Cura ricorrente era stata privata del budget corrispondente ai n. 31 posti letto già autorizzati e presenti nella Casa di Cura, pur essendo stati i medesimi preaccreditati ai sensi dello stesso D.A. 890/2002.

Ebbene, l'Assessorato regionale della Salute, nel determinare l'aggregato di spesa regionale e provinciale per l'anno 2011, ha previsto un incremento complessivo del 3,2%, da assegnare a tutte le strutture private accreditate secondo i criteri ivi menzionati. Di contro, nel fissare il medesimo aggregato di spesa per la Provincia di Siracusa, l'Assessorato regionale ha totalmente ignorato il doveroso incremento che, esclusivamente per la Casa di Cura ricorrente, doveva tenere conto della valorizzazione dei 31 posti letto di cui al *dictum* della sentenza del C.G.A., notificata alla ASP in data 27.1.2010

ed all'Assessorato Regionale in data 28.1.2010, entrambi Parti di quel giudizio.

In definitiva, secondo i criteri di cui allo stesso d.a. 7.11.2002, vale a dire sulla base del "fatturato medio regionale per posto letto per branca specialistica moltiplicato per il numero dei posti letto della struttura, decurtato del 5%", per la Casa di Cura ricorrente doveva essere previsto ed assegnato un ulteriore importo pari ad almeno euro 1.600.000.

Domanda di risarcimento del danno

Con il presente ricorso si propone, altresì, domanda di risarcimento dei danni per la mancata attribuzione del budget spettante alla Casa di Cura ricorrente per i 31 posti letto riconosciuti dal C.G.A. E' stato puntualmente denunciato ed evidenziato sopra come l'operato dell'amministrazione regionale abbia ingiustamente escluso nell'assegnazione del budget per l'anno 2011 la remunerazione per ben 31 posti letto della Casa di Cura.

Il che ha significato una penalizzazione oggettiva della struttura, la quale va anche risarcita in forma specifica o per equivalente in misura pari all'importo annuale di budget spettante per detti posti letto, che è di almeno euro 1.600.000,00, secondo i criteri di cui allo stesso d.a. 7.11.2002, vale a dire sulla base del "fatturato medio regionale per posto letto per branca specialistica moltiplicato per il numero dei posti letto della struttura, decurtato del 5%".

Domanda cautelare

L'illegittimità dell'assegnazione budgetaria per l'anno 2011 è conclamata.

Il danno che tale illegittimo ed erroneo modo di procedere ha determinato alla Casa di Cura ricorrente è evidente, essendo stata privata di un maggior budget di almeno euro € 1.600.000,00.

Tale erronea assegnazione incide in maniera immediata sull'attuale operatività della struttura che, nei mesi che residuano sino alla fine dell'anno, dovrà ridimensionare negativamente i propri ricoveri a carico del SSR.

Altrettanto evidente è il nocumento nei confronti dell'interesse pubblico alla corretta distribuzione delle risorse finanziarie tra gli erogatori pubblici e privati del settore.

Sicché, occorre sospendere gli atti impugnati ed ordinare all'Assessorato regionale ed all'Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa di provvedere alla nuova assegnazione del budget per l'anno 2011, conformemente al pronunciamento del C.G.A.

Alla luce di quanto sopra,

Voglia codesto Ecc.^{mo} Tribunale Amministrativo Regionale:

- annullare, anche pronunciando sentenza in forma semplificata, gli atti indicati in epigrafe, previa sospensione cautelare dei medesimi ed adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito sul ricorso;

- dichiarare, altresì, che il budget per l'anno 2011 della Casa di Cura ricorrente dovrà tenere conto dei n. 31 posti letto sin qui privi di finanziamento ed assegnare alla ricorrente un budget incrementato di almeno euro 1.600.000,00, ovvero di quanto spettante alla luce della posizione giuridica della ricorrente secondo i criteri assessoriali sopra richiamati;

- condannare, in ogni caso, l'Amministrazione resistente al risarcimento mediante reintegrazione in forma specifica, con l'ordine di adozione dei provvedimenti idonei a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio;

- assegnare all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 104/2010, un termine per l'adempimento, con nomina, in caso d'inerzia, di Commissario *ad acta*, ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti;

- condannare, infine, le Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese e dei compensi del giudizio.

Il contributo unificato versato è pari ad euro 600,00.

Catania, 3 novembre 2011.

(Prof. avv. Emilio Castorina)

(avv. Antonio Fazio)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Aiut. Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio NEP presso la Corte di Appello di Catania, ho notificato il superiore atto a:

- **Assessorato alla Salute della Regione Siciliana**, in persona dell'Assessore in carica *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania via Vecchia Ognina n. 149, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

MANI DELL'INTEREGATO (CATANIA)
 RICEVERE LE NOTIFICAZIONI
 106
 ANTONINO COSTA
 UFFICIALE GIUDIZIARIO
 CORTE D'APPELLO DI CATANIA
 h-m-m

- **Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale in Siracusa – 96100 – Corso Gelone n. 17, ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale

Racc. a.r. n.

- 5 NOV. 2011

106
 ANTONINO COSTA
 UFFICIALE GIUDIZIARIO
 CORTE D'APPELLO DI CATANIA

- **Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo**, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede legale in Palermo – Via G. Cusmano, 24 – 90141, ivi consegnandone copia conforme a mezzo del servizio postale

Racc. a.r. n. 5 NOV. 2011

106
 ANTONINO COSTA
 UFFICIALE GIUDIZIARIO
 CORTE D'APPELLO DI CATANIA

- Nuova Clinica Villa Rizzo s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, domiciliato presso la sede, sita in Siracusa, Via Sebastiano Agati n. 3, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

Racc. a.r. n.

= 5 NOV.2011

106
ANTONINO COSTA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA